



**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito denominata anche
"ASL n. 8 di Cagliari", con sede e domicilio fiscale in Selargius, Via Piero della
Francesca, 1 – codice fiscale e partita IVA n. 03990560926 – nella persona del
Direttore Generale Dott. Marcello Tidore

e

Dott. Giovanni Monni C.F. MNNGNN51A27E283S, di seguito denominato
Consulente, domiciliato in Cagliari, Via Padova n. 11.

Premesso che

– A seguito della riforma del Sistema Sanitario Regionale, attuato con la
Legge Regionale n. 24/2020 del 11 settembre 2020 è stata ricostituita, a far data dal
1 gennaio 2022, l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, o in breve ASL n.
8 di Cagliari;

– in forza della sopra citata legge il P.O. Microcitemico "A. CAO" è stato
scorporato dall'ARNAS "G. Brotzu" ed è stato accorpato alla ASL n. 8 di Cagliari,
benché temporaneamente alle attività amministrative sovrintenda l'ARNAS
"Brotzu";

– al fine di perfezionare il passaggio definitivo del P.O. Microcitemico "A.
CAO" dall'ARNAS "Brotzu" alla ASL n. 8 di Cagliari ed essendo l'Azienda
accorpante nella fase di avvio, si rende necessario avere il supporto di personale
qualificato esterno per la gestione di attività istituzionali sanitarie, individuandolo
nella persona del Dott. Giovanni Monni, già Direttore della S.C. Fisiopatologia



della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale del P.O. Microcitemico “A. CAO”.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

L’ASL n. 8 di Cagliari, al fine di poter meglio gestire l’organizzazione Aziendale nella fase di prima attuazione e avvio della nuova azienda e dare impulso alla definizione dell’accorpamento del P.O. Microcitemico “A. CAO”, si avvarrà della consulenza del Dott. Giovanni Monni in materia di attività istituzionali sanitarie.

Detta attività verrà svolta dal Consulente in forza di mandato esplicito e formalizzato da parte della Direzione Sanitaria della ASL n. 8 di Cagliari.

Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L’attività di consulenza, che avrà carattere non oneroso non prevedendo alcun compenso così come disposto dall’articolo 5 comma 9 della Legge 135/2012, è prestata a titolo gratuito.

Le attività per le quali la Direzione Generale formalizzerà esplicito mandato al Consulente saranno svolte da quest’ultimo in piena autonomia, nei limiti e secondo le direttive indicate nel mandato o che verranno anche successivamente specificate dal Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari.

La consulenza, pertanto, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né, tanto meno, rapporto di subordinazione gerarchica del Consulente.

L’attività, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente la consulenza nell’ambito delle attività istituzionali sanitarie dell’ASL n. 8 di Cagliari che provvederà ad individuare, di volta in volta, con apposito esplicito e formale



	mandato le attività di cui il Consulente dovrà occuparsi.	
	Si autorizza, limitatamente allo svolgimento di attività rientranti nell'ambito delle	
	attività per cui verrà conferito mandato ai sensi della presente convenzione e per il	
	tempo strettamente necessario al loro espletamento, l'uso di autoveicoli aziendali.	
	Il Consulente potrà svolgere le attività che gli verranno delegate nelle sedi aziendali.	
	All'uopo verrà assegnata una stanza dotata di idonea postazione.	
	Articolo 3 – Clausola assicurativa	
	La ASL n. 8 di Cagliari garantisce idonea copertura assicurativa al Consulente in	
	relazione agli infortuni che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento delle	
	attività di consulenza o per eventuali infortuni che dovessero verificarsi in	
	occasione dell'accesso alle strutture aziendali.	
	Il Consulente sarà tenuto altresì indenne per i danni involontariamente cagionati a	
	terzi nell'espletamento dell'attività di consulenza.	
	Articolo 4 – Privacy	
	Il Consulente si impegna, ai sensi della vigente normativa, a non divulgare a terzi	
	le informazioni e/o i dati aziendali di cui verrà a conoscenza nell'espletamento	
	dell'attività di consulenza i quali, pertanto, sono da considerarsi riservati.	
	Articolo 5 – Durata	
	Il presente accordo ha validità dal 14.03.2022 al 31.12.2022.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con nota formale trasmessa via posta certificata.	
	La convenzione può essere oggetto di rinnovo nei limiti previsti dalla vigente	
	normativa. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito.	



Articolo 6– Codice di comportamento

Come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, il Consulente, nello svolgimento dell’attività prevista dal presente accordo, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’ASL n. 8 di Cagliari e dalle Strutture sanitarie istituzionali territoriali, in quanto applicabili.

Articolo 7 – Registrazione ed imposta di bollo

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il presente atto è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo che, ai sensi del’art. 15 del DPR 642/1972, verrà assolto in modo virtuale dalla ASL n. 8 di Cagliari (Aut. Agenzia Entrate _____).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consulente

per l’ASL n. 8 di Cagliari

Il Direttore Generale

(Dott. Giovanni Monni)

(Dott. Marcello Tidore)